

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-2155 del 03/05/2021
Oggetto	DPR N. 59/2013. MODIFICA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). DITTA MASERATI spa (Imp. Via Ciro Menotti n. 322) MODENA (MO). Rif. Prot. n. 239642/2020/265 SUAP del Comune di Modena. Rif. Prat. n. 25945/20 ARPAE SINADOC.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-2155 del 28/04/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno tre MAGGIO 2021 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

OGGETTO:

DPR N. 59/2013. MODIFICA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA).

DITTA MASERATI spa (Imp. Via Ciro Menotti n. 322) MODENA (MO).

Rif. Prot. n. 239642/2020/265 SUAP del Comune di Modena.

Rif. Prat. n. 25945/20 ARPAE SINADOC.

La legge 4 aprile 2012, n. 35 (di conversione del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all'art. 23 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

In particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce ad Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/2010, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 241/1990;
- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- l'articolo 6, comma 2, prevede, in caso di modifica sostanziale degli impianti, la presentazione, da parte del gestore degli impianti, di domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 4;

Si richiamano inoltre:

- Il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- le pertinenti norme settoriali ambientali oggi vigenti;
- la Legge Regionale n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che assegna le funzioni amministrative in materia di AUA all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

La Ditta MASERATI SPA, avente sede legale in comune di Modena, v. Ciro Menotti n. 322, quale gestore dell'impianto ubicato in comune di Modena, v. Ciro Menotti n. 322, in data 22/09/2020 ha presentato al SUAP territorialmente competente la domanda di Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, successivamente trasmessa ad ARPAE-SAC di Modena e assunta agli atti in data 25/09/2020 con prot. n.138080;

La ditta nello stabilimento di cui sopra effettua attività di progettazione di autoveicoli e loro componenti;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, la ditta chiede di ricomprendere nell'Autorizzazione Unica Ambientale i seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125);
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06;
- Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della Legge 447/95, in materia di inquinamento acustico;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, è ad oggi regolarmente in vigore l'Autorizzazione Unica Ambientale, comprensiva di Allegati Acqua, Aria, Impatto Acustico, adottata da ARPAE – SAC di Modena con Determinazione Dirigenziale n.2826 del 18/06/2020;

Nel corso dell'iter istruttorio sono stati acquisiti:

- parere favorevole, per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, espresso dal Comune di Modena, prot. n.310647 del 2/12/2020, ai fini delle emissioni in atmosfera;
- contributo istruttorio di ARPAE Modena – Distretto Area centro, come da nota tecnica prot. n.3421 del 12/01/2021, dalla quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- parere favorevole relativo alla Valutazione di Impatto Acustico espresso da ARPAE Modena Distretto Area centro, prot. n.7196 del 18/01/2021;

Il Comune di Modena, a seguito di richiesta di ARPAE-SAC di Modena prot. n.170238 del 24/11/2020, non ha fatto pervenire osservazioni in merito all'impatto acustico.

- parere tecnico (favorevole con prescrizioni), in merito agli scarichi idrici in pubblica fognatura, espresso da HERA, prot. n. 39394 del 23/04/2021;

Il Comune di Modena, a seguito della richiesta di ARPAE-SAC di Modena prot. n. 62143 del 21/04/2021, non ha fatto pervenire osservazioni in merito al rilascio del titolo ambientale scarichi idrici.

La documentazione presente agli atti dei competenti Uffici di ARPAE-SAC di Modena consente di effettuare la relativa istruttoria;

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria, si può procedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, comprensiva di tutti i titoli ambientali necessari per lo svolgimento della attività nello stabilimento di cui al presente atto.

Responsabile del procedimento è il Dott. Fausto Prandini, Funzionario unità A.U.A. e Autorizzazioni Settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, v. Po n. 5.

Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Le informazioni che devono essere note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell'“Informativa per il trattamento dei dati personali” consultabile presso la segreteria del S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472 e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

la Dirigente determina

1) di adottare la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi degli artt. 3 e 6 del DPR 59/2013 da rilasciare da parte del SUAP competente al Gestore della ditta **MASERATI SPA** per l'impianto ubicato

in comune di Modena (MO), V. Ciro Menotti n.322, che comprende i seguenti titoli ambientali: /il seguente titolo ambientale:

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95;

2) di disporre la revoca della precedente A.U.A di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 2826 del 18/06/2020 dalla data di messa a regime degli impianti oggetto della presente autorizzazione;

3) di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare sono contenute negli allegati di seguito elencati e costituenti parte integrante del presente atto:

- Allegato Acqua – Attività di scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125).

- Allegato Aria – Attività di emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06.

- Allegato Impatto Acustico - comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95.

4) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;

5) di disporre che il presente provvedimento ha **durata pari a 15 anni con scadenza al 03/05/2036**, fatto salvo quanto indicato nel provvedimento conclusivo rilasciato da SUAP competente.

A tal proposito, il presente provvedimento diviene esecutivo dal momento della sottoscrizione da parte del Dirigente del SAC di ARPAE Modena, mantenendo l'efficacia dipendentemente dalla data di rilascio dell'atto conclusivo da parte del SUAP competente.

6) di stabilire che l'eventuale **domanda di rinnovo** dovrà essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dall'Autorità Competente e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013;

7) eventuali **modifiche** che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto, oppure variazioni del Gestore (persona fisica o giuridica), devono essere comunicate alla Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda;

8) di trasmettere la presente autorizzazione al SUAP del Comune di Modena;

9) di informare che:

a) al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individuano ai sensi delle vigenti "norme settoriali" le seguenti Autorità competenti per il controllo e relativi atti collegati per i seguenti titoli abilitativi:

Titolo ambientale	Autorità di controllo
Autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura	Comune di Modena
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera	ARPAE Sez. Prov.le di Modena
Nulla-osta o Comunicazione in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico	Comune di Modena

b) gli Enti di cui sopra, ove rilevino secondo le rispettive competenze e situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederanno secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore;

c) contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o di comunicazione;

d) ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;

e) il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;

10) di dare atto che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, costituisce un sub-procedimento che confluisce in un Atto di competenza dello Sportello Unico del Comune di Modena, Struttura competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale. Il presente atto è pertanto escluso dalle verifiche in materia di documentazione antimafia da parte del S.A.C. di ARPAE di Modena.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena
Dott.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

Allegato ACQUA

Ditta MASERATI SPA (IMP. V. Ciro Menotti n. 322) MODENA (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) – Acque reflue industriali in pubblica fognatura

A - PREMESSA NORMATIVA

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1053 del 9/6/2003 ha emanato la Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 152/1999 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/1999 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 286 del 14/2/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";

La parte terza del D.Lgs 152/2006 "Norme in materia ambientale" e ss. mm. e ii. ha abrogato e sostituito il D.Lgs 152/1999;

Con l'articolo 124, comma 1, del suddetto decreto legislativo viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la L.R. 5/2006, con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/2006 e ss. mm. e ii.;

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1860 del 18/12/2006 vengono emesse le "linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n. 286/2005";

Il DPR 277/2011 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico";

Con la delibera dell'Assemblea Consortile n. 9 del 24/7/2006 è stato approvato il Regolamento Quadro per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.

B – PARTE DESCRITTIVA

La ditta MASERATI SPA, che svolge attività di produzione di autoveicoli e loro componenti, è autorizzata per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura derivanti dagli impianti ubicati in comune di Modena, v. Ciro Menotti 322, come da Allegato Acqua alla Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale di ARPAE-SAC di Modena n. 2826 del 18/06/2020.

La configurazione degli scarichi autorizzata con la determina di cui sopra resta invariata.

Nel corso dell'iter istruttorio per la domanda di modifica sostanziale dell'AUA la ditta ha richiesto un aumento del volume di reflui scaricabile annualmente

Relativamente agli scarichi di acque reflue si ha pertanto la seguente configurazione:

- le acque reflue domestiche, provenienti dai servizi igienici e dalla mensa aziendale, sono rispettivamente trattate in fosse biologiche e pozzetto degrassatore e sono quindi recapitate nella pubblica fognatura di via San Giovanni Bosco (scarico n° 1), via Divisione Acqui (scarichi n° 2 e 3) e via Ciro Menotti (scarico n° 6);
 - le acque meteoriche che ricadono sull'insediamento sono raccolte con condotta dedicata e, unitamente alle acque di scarico dei condizionatori e delle UTA (queste ultime originate presso i punti identificati come AC, AE, AR), sono recapitate nella pubblica fognatura di via San Giovanni Bosco (scarichi n° 4, 7 e 9) e via Ciro Menotti (scarico n° 5);
 - le acque reflue impiegate nel processo produttivo, derivanti da:
 - reparto montaggio vetture nel quale gli scarichi sono originati da:
 - ⇒ centrale termica e riscaldamento generale (punto di origine scarico A);
 - ⇒ disoleatore compressori (punto di origine scarico J);
 - ⇒ addolcitore centrale termica (punto di origine scarico K);
 - ⇒ prova idrica (punto di origine scarico M);
 - reparto manutenzione - metrologia nel quale gli scarichi sono originati da:
 - ⇒ addolcitore lavaggio vetture (punto di origine scarico F);
 - ⇒ addolcitore UTA area finizione (punto di origine scarico Y);
 - ⇒ laboratorio materiali (punto di origine scarico W);
 - reparto testing – revisioni nel quale gli scarichi sono originati da:
 - ⇒ addolcitore scambiatore di calore banco vibrante (punto di origine scarico B);
 - ⇒ addolcitori cucine e spogliatoi (punto di origine scarico C);
 - ⇒ lavaggio finizione (punto di origine scarico S);
 - polo tecnologico nel quale gli scarichi sono originati da:
 - ⇒ caldaie (punto di origine scarico H);
 - ⇒ lavaggio locale tecnologico (punto di origine scarico I);
 - ⇒ lavaggio pavimenti e filtri (punto di origine scarico L);
 - ⇒ deferizzatore (punto di origine scarico R);
 - ⇒ spurgo impianto trattamento pergola idrica revisione (punto di origine scarico T);
 - ⇒ serbatoio acqua deferizzata (punto di origine scarico V);
 - ⇒ acque di condensa delle UTA a servizio delle celle prova 1, 2 e 3 (punto di origine scarico AB);
 - ⇒ acque di condensa delle UTA a servizio delle celle prova 4 e 5 (punto di origine scarico AF);
 - ⇒ Disoleatore area smontaggio serbatoi (AI);
 - UTA Cella prova 4WD - Scarico Condense condizionatore Cella prova 4WD (AL);
 - finizione nel quale gli scarichi sono originati da:
 - ⇒ impianto osmosi inversa (punto di origine scarico AN);
 - ⇒ condensa CTA cabina verniciatura (punto di origine scarico AP)
 - ⇒ emergenza centrale vernici (punto di origine scarico AQ)
- previo trattamento in un impianto di tipo chimico-fisico, sono convogliate nella pubblica fognatura di via San Giovanni Bosco (scarico n° 8);
- le acque reflue originate dalle torri evaporative e dagli addolcitori (punto di origine scarico AA) sono convogliate alle rete acque reflue industriali a valle dell'impianto di depurazione e sono quindi conferite tal quali nella pubblica fognatura di via San Giovanni Bosco (scarico n° 8);

- le acque di prima pioggia che ricadono presso l'area del distributore carburanti, presso l'area stoccaggio rifiuti e presso l'area carburanti (quest'ultimo previo passaggio tramite disoleatore) sono recapitate nella rete fognaria delle acque industriali (punti di origine scarico Z, D e AM) a monte del sistema di depurazione, così da essere trattate, unitamente alle acque di processo, nell'impianto di tipo chimico-fisico, prima di essere convogliate nella pubblica fognatura di via San Giovanni Bosco (scarico n° 8).
- le acque reflue derivanti da:
 - scarico osmosi inversa: punto di innesto AH;
 - scarico torre evaporativa nuovo banco a rulli: punto di innesto AG;
 - scarico osmosi inversa area montaggio: punto di innesto AO
 recapitano nella rete nera dello stabilimento e sono dotati di pozzetto di ispezione.

Ai sensi del D.Lgs 152/06 e della D.G.R. 1053/03, le acque reflue della mensa e dei servizi igienici sono classificabili come "acque reflue domestiche" e sono pertanto sempre ammesse in pubblica fognatura ai sensi del Regolamento ATO del Servizio idrico integrato.

Ai sensi del D.Lgs 152/06, della D.G.R. 286/05, della D.G.R. 1860/06 e del Regolamento ATO del Servizio idrico integrato, le acque reflue trattate nell'impianto chimico-fisico di cui sopra e scaricate in pubblica fognatura nel punto di scarico n° 8 sono classificate come acque reflue industriali, come le acque derivanti dalle torri evaporative (punto di scarico AA) convogliate nella rete delle acque reflue industriali a valle dell'impianto di trattamento, con recapito nella rete fognaria di via San Giovanni Bosco e dotate di specifico pozzetto di controllo. Sono classificate inoltre come acque reflue industriali le acque reflue derivanti dagli scarichi degli impianti a osmosi (indicati con AH e AO) e delle torri evaporative (indicato con AG) con recapito nella rete nera dello stabilimento e dotati di pozzetto di ispezione.

Il riepilogo degli scarichi industriali è riportato nella seguente tabella:

REPARTO di ORIGINE	NOME scarico	DESCRIZIONE scarico	PUNTO DI SCARICO	TIPO DI SCARICO
Montaggio vetture	A	Centrale termica e riscaldamento generale (spurgo caldaia a vapore)	8	INDUSTRIALE
TESTING	B	Impianto scambiatore di calore banco vibrante (addolcitore)	8	INDUSTRIALE
TESTING	C	Cucine al primo piano e spogliatoi (addolcitori)	8	A.R. DOMESTICHE
DEPOSITO TEMPOTANEO RIFIUTI	D	Scarico prima pioggia	8	INDUSTRIALE
MANUTENZIONE	F	Addolcitore per lavaggio est	8	INDUSTRIALE
POLO TECNOLOGICO	H	Scarico caldaie	8	INDUSTRIALE
POLO TECNOLOGICO	I	Scarico lavaggio locale tecnologico	8	INDUSTRIALE
MONTAGGIO VETTURE	J	Scarico disoleatore compressori	8	INDUSTRIALE
MONTAGGIO	K	Scarico addolcitore centrale termica	8	INDUSTRIALE
POLO TECNOLOGICO	L	Acque di lavaggio pavimenti e filtri	8	INDUSTRIALE
MONTAGGIO VETTURE	M	Scarico prova idrica	8	INDUSTRIALE

POLO TECNOLOGICO	R	Scarico deferrizzatori	8	INDUSTRIALE
TESTING	S	Scarico lavaggio finizione	8	INDUSTRIALE
POLO TECNOLOGICO	T	Scarico impianto trattamento pergola idrica revisione	8	INDUSTRIALE
POLO TECNOLOGICO	V	Scarico serbatoio acqua deferrizzata	8	INDUSTRIALE
MANUTENZIONE	W	Scarico laboratorio materiali	8	INDUSTRIALE
MANUTENZIONE	Y	Addolcitore per UTA finizione	8	INDUSTRIALE
DISTRIBUTORE	Z	Allaccio impianto prima pioggia distributore carburanti	8	INDUSTRIALE
TORRI EVAPORATIVE	AA	Scarico torri evap/addolcitori	8	INDUSTRIALE
POLO TECNOLOGICO	AB	Scarico UTA celle 1/2/3	8	INDUSTRIALE
IMPIANTO CHI/FI	AD	Scarico TAR	8	INDUSTRIALE
POLO TECNOLOGICO	AF	Scarico UTA celle 4/5	8	INDUSTRIALE
	AH	Scarico osmosi inversa	AH RETE NERA INTERNA	INDUSTRIALE
Banco a rulli	AG	Scarico AG torre evaporativa nuovo banco a rulli	AG RETE NERA INTERNA	INDUSTRIALE
Area montaggio	AO	Scarico osmosi inversa	AO RETE NERA INTERNA	INDUSTRIALE
	AI	Disoleatore area smontaggio serbatoi	8	INDUSTRIALE
	AL	UTA Cella prova 4WD - Scarico Condense condizionatore Cella prova 4WD	8	INDUSTRIALE
	AM	Disoleatore area carburanti	8	INDUSTRIALE
FINIZIONE	AN	Impianto osmosi inversa	8	INDUSTRIALE
FINIZIONE	AP	Condensa CTA cabina verniciatura	8	INDUSTRIALE
FINIZIONE	AQ	Emergenza centrale vernici	8	INDUSTRIALE

L'approvvigionamento idrico risulta essere garantito mediante allacciamento al pubblico acquedotto e tramite tre pozzi privati.

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Richiamata l'Autorizzazione Unica Ambientale, comprensiva dell'allegato Acqua, rilasciata da ARPAE- SAC Modena con Determinazione n. 2826 del 18/06/2020.

Vista ed esaminata la documentazione tecnica allegata all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale e le successive integrazioni.

Il Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera Spa ha espresso parere favorevole con prescrizioni con prot. n. 39394 del 23/04/2021 assunto agli atti di ARPAE Modena con prot. 63459 del 23/04/2021 relativamente al rilascio del titolo ambientale scarichi idrici, in cui tra l'altro prescrive la portata di scarico limite di **4 lt/sec per ogni recapito di scarico** acque reflue industriali alla pubblica fognatura.

Il Comune di Modena, a seguito della richiesta di ARPAE-SAC di Modena prot. n. 62143 del 21/04/2021, non ha fatto pervenire osservazioni in merito al rilascio del titolo ambientale scarichi idrici.

D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

E' autorizzato il gestore della ditta MASERATI SPA, per lo stabilimento di via Ciro Menotti n. 322 a Modena, a scaricare nella pubblica fognatura di Modena, Via S. Giovanni Bosco le acque reflue industriali derivanti dall'attività di produzione di autoveicoli e loro componenti, codice ATECO 29.1, in conformità a quanto riportato negli allegati tecnici all'istanza di autorizzazione unica ambientale, e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) Si stabilisce in **circa 20.000 metri cubi annui** il quantitativo massimo di acque reflue scaricabili dallo stabilimento;
- 2) Lo scarico delle acque reflue industriali nella pubblica fognatura deve rispettare continuativamente i limiti previsti dalla tabella 3 (allegato 5 alla parte terza) del D.Lgs 152/06 per lo scarico in pubblica fognatura;
- 3) I valori limite di cui al punto 2 non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo; non possono essere diluite con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo nemmeno le acque reflue a monte del sistema di trattamento.
- 4) **La portata di scarico limite per ogni recapito di scarico di acque reflue industriali alla pubblica fognatura è di 4 l/s**
- 5) Il rispetto dei limiti tabellari, per le acque reflue industriali, è riferito ad un campione medio prelevato nell'arco di 3 ore. L'autorità preposta al controllo può, con motivazione espressa nel verbale di campionamento, effettuare il prelievo su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico.
- 6) I pozzetti di prelievo campioni posti a valle dell'impianto di trattamento delle acque reflue industriali e dello scarico delle torri evaporative/addolcitore (Scarico AA) così come i pozzetti posti immediatamente a valle degli scarichi AH, AG e AO, prima dei relativi innesti nella rete nera dello stabilimento, devono essere mantenuti accessibili per i sopralluoghi e gli eventuali campionamenti da parte degli organi di controllo, nonché dovranno avere una profondità tale da consentire le operazioni di prelievo.

Il personale tecnico dell'Autorità di controllo è autorizzato ad effettuare all'interno dello stabilimento tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.

- 7) A cura del gestore della ditta dovrà provvedersi alla periodica pulizia dei pozzetti e delle vasche di trattamento tramite mezzo auto-spurgo; la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.

Tale documentazione deve contenere:

- i certificati degli eventuali autocontrolli analitici effettuati;
- indicazioni circa gli interventi strutturali e impiantistici effettuati al fine di mantenere in perfetta efficienza l'impianto di depurazione, compresa la periodica pulizia dei pozzetti;
- i quantitativi di acqua prelevati distinti per i vari usi (civili, produttivi e di raffreddamento);
- i quantitativi di fanghi derivanti dall'impianto di depurazione e la relativa destinazione;
- il registro di carico e scarico rifiuti aggiornato, ai sensi della vigente normativa;

- 8) I fanghi risultanti dall'impianto di trattamento dovranno essere smaltiti mediante ditta autorizzata ai sensi del D.Lgs 152/06.
- 9) Dovranno essere mantenuti in efficienza idonei contatori volumetrici nei punti di approvvigionamento e documentati i vari utilizzi.
- 10) È vietata l'immissione, anche occasionale ed indiretta, nel ricettore finale delle sostanze di cui è tassativamente vietato lo scarico ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento Quadro per la disciplina del servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.
- 11) L'esercizio nell'insediamento di attività comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati oppure l'esecuzione di modifiche strutturali che determinano una diversa natura degli scarichi, comporta l'obbligo di preventivo conseguimento di una nuova autorizzazione.
- 12) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione ad ARPAE (SAC e ST distretto Area Centro), al Comune di Modena e a Hera SPA di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- 13) Entro il 31 gennaio di ogni anno, per l'anno precedente, dovrà essere presentata al gestore della fognatura pubblica, e in copia agli Uffici del SAC di ARPAE Modena, la denuncia dei consumi idrici nonché le analisi delle acque reflue per il calcolo del canone di fognatura e depurazione.
- 14) Entro il 30 aprile 2024, il 30 aprile 2029 e il 30 aprile 2034 dovrà essere inviata al SAC ARPAE di Modena una comunicazione, anche in forma di semplice tabella, riportante il riassunto dei risultati analitici ottenuti sulle acque reflue industriali, riferiti al quinquennio precedente; dovranno inoltre essere indicati i relativi volumi di scarico.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena
Dott.ssa Barbara Villani

Allegato ARIA

Ditta MASERATI SPA (Imp. v. CIRO MENOTTI N. 322) MODENA.

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269, comma 8, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06

A - PREMESSA NORMATIVA

La PARTE QUINTA del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, all'art. 268 punto 1, lettera o) attribuisce alla competenza della Regione, o a diversa autorità indicata dalla legge regionale, il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti e attività che possano provocare inquinamento atmosferico;

L'art. 269 comma 1, del D.Lgs 152/2006 prevede che per tutti gli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della Parte Quinta del citato Decreto Legislativo;

L'art. 269, punto 8, del citato Decreto Legislativo prevede che sia sottoposta a preventiva autorizzazione anche la modifica sostanziale dell'impianto che comporti variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti;

Spetta alla stessa Regione la fissazione dei valori delle emissioni di impianti sulla base della miglior tecnologia disponibile tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;

B – PARTE DESCRITTIVA

La ditta **MASERATI SPA**, svolgente attività di produzione di autoveicoli e loro componenti, è autorizzata alle emissioni in atmosfera per gli impianti ubicati in comune di Modena, v. Ciro Menotti n. 322, come da Allegato Aria alla Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale di ARPAE-SAC di Modena n.2826 del 18/06/2020, per la seguente configurazione:

- la continuazione delle emissioni in atmosfera derivanti dai punti di emissione autorizzati con Determinazioni dirigenziali precedenti,
- non risultano ancora in esercizio i seguenti punti di emissione modificati o aggiunti:
OP30 BisA, 90 e 106, per i quali devono essere seguite le procedure di messa in esercizio e messa a regime definite in seguito;

Dalla Domanda di AUA presentata al SUAP in data 22/09/2020, si rileva:

- l'eliminazione dei punti di emissione nn. 71, 81, 91, 92, 93, 91A, 92A, 93A e 113,
- la modifica delle Emissioni n. OP20bisA, 9C e 60 (aumento portata),
- la installazione dei seguenti nuovi punti di emissione:

Emissione n.	Descrizione
99 C	Armadio gruppi riduzione
118	Gas di scarico BAPRO2
118A	Ricambio aria gas di scarico BAPRO2
116	Ricambio aria cabina mascheratura
117	Cabina rinvenimento primer (levigatura)

- il seguente consumo di materie prime invariato:

Reparto attrezzeria:

filo di saldatura	1,5	kg/anno
Argon	240	l/anno
CO2	28	l/anno

Reparto montaggio/smontaggio motori:

lubrificante cambio	4,5	t/anno
resina e reticolante	0,017	t/anno
olio motore	580	l/anno
benzina/gasolio	60	l/anno

Reparto montaggio autovetture:

sigillante	8,8	t/anno
attivatore serigrafia	1,750	t/anno
attivatore plastica voletti	0,2	t/anno
sgrassante	3,5	t/anno
sgrassante + attivatore	6,6	l/anno
collante	17,6	l/anno
MEK sgrassante	150	l/anno

Reparto area sperimentazione:

liquidi penetranti	420	l/anno
polveri rilevazione/polveri magnetiche		
alcohol etilico	25	l/anno

Finizione (prodotti contenenti solvente):

vernice a base acquosa	0,004	t/anno
trasparente	0,16	t/anno
catalizzatori	0,142	t/anno
diluenti vernici	0,155	t/anno
diluente pulitura	2,618	t/anno
cosolvente	1,32	t/anno

Rivestimento autoveicoli (prodotti contenenti solvente):

smalto base	20,336	t/anno
resina trasparente e catalizzatore	17,289	t/anno
solvente lavaggio cabine e attrezzature	3,621	t/anno

Reparto scoccatura:

adesivo	5,5	t/anno
attivatore d'adesione	5,621	t/anno
sigillante	0,143	t/anno

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Il Comune di Modena con prot. n.310647 del 2/12/2020, ha espresso parere favorevole, in relazione agli aspetti urbanistici;

ARPAE Modena – Distretto Area centro, con nota prot. n. 3421 del 12/01/2021, ha fornito istruttoria tecnica dalla quale risulta la conformità alla normativa tecnica per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

Da quanto agli atti si valuta che per gli impianti e attività modificati/aggiunti risultano adottate sufficienti misure ai fini del contenimento delle emissioni entro i limiti previsti dalla normativa tecnica di riferimento, risultano pertanto soddisfatte le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

L'esercizio delle attività con emissioni in atmosfera della ditta MASERATI SPA con impianti ubicati nel comune di Modena, V. Ciro Menotti n. 322, è autorizzato nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoindicate.

FINITURA

(Punti di Emissione nn.46, 47, 48, 49, 51 e 52)

Capacità Nominale:	41,7	kg COV/giorno
Consumo Massimo Teorico di Solvente:	10	t COV/anno (240 gg/anno)
Emissione Teorica <u>Totale Annua</u> (Convogliata+Diffusa):	< 10	t COV/anno

Valore Limite di Emissione Diffusa: 25% dell'Input di solvente

RIVESTIMENTO AUTOVEICOLI

(Punti di Emissione nn.109, 110 e 111)

Capacità Nominale:	56,7	kg COV/giorno
Consumo Massimo Teorico di Solvente:	14,451	t COV/anno (255 gg/anno)
Emissione Teorica <u>Totale Annua</u> (Convogliata+Diffusa):	< 14,451	t COV/anno

Valore Limite di Emissione Diffusa: 25% dell'Input di solvente

PUNTO DI EMISSIONE N. OP20A - SPALMATURA ADESIVO

portata massima	6.500	Nmc/h
altezza minima del camino	12	m
durata	8	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Composti organici volatili (come C-organico totale)	50	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. OP20bisA - ASCIUGATURA ADESIVO + SPALMAURA

portata massima	10.000	Nmc/h
altezza minima del camino	12	m
durata	8	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Composti organici volatili (come C-organico totale)	50	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. OP30A - SPALMATURA ADESIVO

portata massima	3.400	Nmc/h
altezza minima del camino	12	m
durata	8	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Composti organici volatili (come C-organico totale)	50	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. OP30bisA - ASCIUGATURA ADESIVO

portata massima	3.600	Nmc/h
altezza minima del camino	12	m
durata	8	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Composti organici volatili (come C-organico totale)	50	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 1C – GAS DI SCARICO AREA SPERIMENTAZIONE

portata massima	1.700	Nmc/h
altezza minima del camino	10	m
durata	saltuaria	

PUNTO DI EMISSIONE N. 2C - SMONTAGGIO MOTORI/RICAMBI

portata massima	1.100	Nmc/h
altezza minima del camino	12	m
durata	8	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 3C - VASCA LIQUIDI PENETRANTI

portata massima	800	Nmc/h
altezza minima del camino	10	m
durata	8	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 4C - ASPIRAZIONE POLVERI

portata massima	900	Nmc/h
altezza minima del camino	10	m
durata	8	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	10	mg/Nmc

Impianto di abbattimento: FILTRO A CARTUCCE

PUNTO DI EMISSIONE N. 5C - MAGNETOSCOPIO

portata massima	2.000	Nmc/h
altezza minima del camino	10	m
durata	8	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 6C - ASPIRAZIONE ALCOOL

portata massima	1.600	Nmc/h
altezza minima del camino	10	m
durata	8	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 7C - ASPIRAZIONE GAS DI SCARICO SPERIMENTAZIONE AREA A

portata massima	1.700	Nmc/h
altezza minima del camino	10	m
durata	saltuaria	

PUNTO DI EMISSIONE N. 8C - ASPIRAZIONE GAS DI SCARICO SPERIMENTAZIONE AREA B

portata massima	1.700	Nmc/h
altezza minima del camino	10	m
durata		saltuaria

PUNTO DI EMISSIONE N. 9C – ESPULSIONE GAS DI SCARICO ANALIZZATORE PARTICOLATO

portata massima	2.450	Nmc/h
altezza minima del camino	10	m
durata		saltuaria

PUNTO DI EMISSIONE N. 10C - SALDATURA

portata massima	4.000	Nmc/h
altezza minima del camino	10	m
durata	8	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	10	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 12C - LAVATRICI COMPONENTI MECCANICI (1 lavatrice manuale, 1 lavatrice automatica, 1 lavatrice a ultrasuoni)

portata massima	2.500	Nmc/h
altezza minima del camino	10	m
durata	8	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Sostanze alcaline (come Na ₂ O)	5	mg/Nmc
--	---	--------

PUNTO DI EMISSIONE N. 18 (18A+18B) - AMB. COMPRESSORI

portata massima	19.000	Nmc/h
altezza minima del camino	9	m
durata	15	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 19 - MESSA A PUNTO BANCO VIBRANTE (GAS DI SCARICO)

portata massima	35.000	Nmc/h
altezza minima del camino	18	m
durata	15	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 43 - GAS DI SCARICO PROVA AUTOMOBILI (2 arrotolatori)

portata massima	2.200	Nmc/h
altezza minima del camino	12	m
durata	15	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 46 - FORNO

portata massima	19.600	Nmc/h
altezza minima del camino	11	m
durata	15	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Composti organici volatili (come C-organico totale)	50	mg/Nmc
---	----	--------

Impianto di abbattimento: FILTRO A PANNELLI

PUNTO DI EMISSIONE N. 46A - BRUCIATORE FORNO

PUNTO DI EMISSIONE N. 47 - CABINA DI VERNICIATURA + ESSICCAZIONE

portata massima	41.300	Nmc/h
altezza minima del camino	11	m
durata	15	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	3	mg/Nmc
Composti organici volatili (come C-organico totale)	50	mg/Nmc
<u>Impianto di abbattimento:</u> FILTRO A PANNELLI		

PUNTO DI EMISSIONE N. 47A - BRUCIATORE CABINA DI VERNICIATURA

PUNTO DI EMISSIONE N. 48 - CABINA DI VERNICIATURA + ESSICCAZIONE

portata massima	41.300	Nmc/h
altezza minima del camino	11	m
durata	15	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	3	mg/Nmc
Composti organici volatili (come C-organico totale)	50	mg/Nmc
<u>Impianto di abbattimento:</u> FILTRO A PANNELLI		

PUNTO DI EMISSIONE N. 48A - BRUCIATORE CABINA DI VERNICIATURA

PUNTO DI EMISSIONE N. 49 - CABINA DI VERNICIATURA

portata massima	41.300	Nmc/h
altezza minima del camino	11	m
durata	15	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	3	mg/Nmc
Composti organici volatili (come C-organico totale)	50	mg/Nmc
<u>Impianto di abbattimento:</u> FILTRO A PANNELLI		

PUNTO DI EMISSIONE N. 49A - BRUCIATORE CABINA DI VERNICIATURA

PUNTO DI EMISSIONE N. 51 - CABINA AEROGRAFI

portata massima	7.800	Nmc/h
altezza minima del camino	11	m
durata	15	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	5	mg/Nmc
Composti organici volatili (come C-organico totale)	50	mg/Nmc
<u>Impianto di abbattimento:</u> FILTRO A TASCHE A BASSA TEMPERATURA IN PARALLELO		

PUNTO DI EMISSIONE N. 52 - LAVASPRUZZO FINIZIONE

portata massima	1.950	Nmc/h
altezza minima del camino	11	m
durata	15	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	5	mg/Nmc
Composti organici volatili (come C-organico totale)	50	mg/Nmc
<u>Impianto di abbattimento:</u> IMPIANTO DI ADSORBIMENTO A CARBONE ATTIVO A LETTO FISSO SENZA RIGENERAZIONE		

PUNTO DI EMISSIONE N. 60 - RICAMBIO ARIA BOX VERNICI

portata massima	3.000	Nmc/h
altezza minima del camino	11	m
durata	15	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 62- GRIGLIE ASPIRAZIONE PAVIMENTO BANCO ASSETTI (n. 5 arrotolatori)

portata massima	22.000	Nmc/h
altezza minima del camino	18	m
durata	15	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 63 - CABINA BANCO RULLI - ASPIRAZIONE GAS DI SCARICO

portata massima	22.000	Nmc/h
altezza minima del camino	18	m
durata	15	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 64 - PROVA IDRAULICA - ASPIRAZIONE GAS DI SCARICO

portata massima	3.600	Nmc/h
altezza minima del camino	18	m
durata	15	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 65-MESSA A PUNTO CARBURAZIONE (n. 11 arrotolatori) (gas di scarico)

portata massima	11.500	Nmc/h
altezza minima del camino	18	m
durata	15	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 66 - MESSA A PUNTO CARBURAZIONE

(n. 2 arrotolatori) (aspirazione gas di scarico)

portata massima	2.200	Nmc/h
altezza minima del camino	12	m
durata	15	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 69 - SALDATURA

portata massima	2.500	Nmc/h
altezza minima del camino	18	m
durata	discontinua nelle	15 h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	10	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 70 - TEST MESSA A PUNTO (vano motore)

portata massima	6.100	Nmc/h
altezza minima del camino	18	m

durata	15	h/g
PUNTO DI EMISSIONE N. 72 - BANCO DI EQUILIBRATURA		
portata massima	27.000	Nmc/h
altezza minima del camino	18	m
durata	15	h/g
PUNTO DI EMISSIONE N. 73 - NEBBIE SALINE (A e B)		
portata massima	200	Nmc/h
altezza minima del camino	6	m
durata	saltuaria	
PUNTO DI EMISSIONE N. 75 - ARMADIO REAGENTI		
portata massima	200	Nmc/h
altezza minima del camino	6	m
durata	saltuaria	
PUNTO DI EMISSIONE N. 76 - CAPP		
portata massima	1.200	Nmc/h
altezza minima del camino	6	m
durata	saltuaria	
PUNTO DI EMISSIONE N. 78 - MESSA A PUNTO MOTRONIC (GAS DI SCARICO)		
portata massima	30.000	Nmc/h
altezza minima del camino	18	m
durata	15	h/g
PUNTO DI EMISSIONE N. 83 – GAS DI SCARICO VEICOLO		
portata massima	1.200	Nmc/h
altezza minima del camino	12	m
durata	saltuaria	
PUNTO DI EMISSIONE N. 83A - GAS DI SCARICO BANCO RULLI 2		
portata massima	11.000	Nmc/h
altezza minima del camino	12	m
durata	15	h/g
PUNTO DI EMISSIONE N. 83B - GAS DI SCARICO BANCO RULLI 1		
portata massima	11.000	Nmc/h
altezza minima del camino	12	m
durata	15	h/g
PUNTO DI EMISSIONE N. 83B-1 - GAS DI SCARICO BANCO RULLI 1		
portata massima	4.000	Nmc/h
altezza minima del camino	12	m
durata	15	h/g
PUNTO DI EMISSIONE N. 83B-2 - SFIATO DI EMERGENZA MOTORE ATEX		
portata massima	11.000	Nmc/h

altezza minima del camino	12	m
durata		emergenza
PUNTO DI EMISSIONE N. 83C-84C - RICAMBIO ARIA AMBIENTE BANCO RULLI 2		
portata massima	6.500	Nmc/h
altezza minima del camino	12	m
durata	15	h/g
PUNTO DI EMISSIONE N. 83D-84D - RICAMBIO ARIA AMBIENTE SOAK ROOM		
portata massima	2.500	Nmc/h
altezza minima del camino	12	m
durata	15	h/g
PUNTO DI EMISSIONE N. 84 – AULE FORMAZIONE SAT (gas di scarico)		
portata massima	6.300	Nmc/h
altezza minima del camino	12	m
durata		saltuaria
PUNTO DI EMISSIONE N. 84A - GAS DI SCARICO SISTEMA CVS 2		
portata massima	1.500	Nmc/h
altezza minima del camino	12	m
durata	15	h/g
PUNTO DI EMISSIONE N. 84B - GAS DI SCARICO SISTEMA CVS 1		
portata massima	1.500	Nmc/h
altezza minima del camino	12	m
durata	15	h/g
PUNTO DI EMISSIONE N. 85 - GAS DI SCARICO CELLA PROVA 1		
portata massima	46.000	Nmc/h
altezza minima del camino	12	m
durata	24	h/g
PUNTO DI EMISSIONE N. 85A-86A-87A - RICAMBIO ARIA AMBIENTE SALA PROVE MOTORI		
portata massima	7.200	Nmc/h
altezza minima del camino	12	m
durata	24	h/g
PUNTO DI EMISSIONE N. 86 - GAS DI SCARICO CELLA PROVA 2		
portata massima	46.000	Nmc/h
altezza minima del camino	12	m
durata	24	h/g
PUNTO DI EMISSIONE N. 87 - GAS DI SCARICO CELLA PROVA 3		
portata massima	46.000	Nmc/h
altezza minima del camino	12	m
durata	24	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 88 - GAS DI SCARICO CELLA PROVA 4

portata massima	46.000	Nmc/h
altezza minima del camino	12	m
durata	24	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 88A-89A-90A - RICAMBIO ARIA AMBIENTE SALA PROVE MOTORI

portata massima	7.200	Nmc/h
altezza minima del camino	12	m
durata	24	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 89 - GAS DI SCARICO CELLA PROVA 5

portata massima	46.000	Nmc/h
altezza minima del camino	12	m
durata	24	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 90 - GAS DI SCARICO CELLA PROVA 6

portata massima	46.000	Nmc/h
altezza minima del camino	12	m
durata	24	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 94 - BANCO ANALISI N. 1

portata massima	150	Nmc/h
altezza minima del camino	12	m
durata	discontinua	

PUNTO DI EMISSIONE N. 95 - BANCO ANALISI N. 2

portata massima	100	Nmc/h
altezza minima del camino	12	m
durata	discontinua	

PUNTO DI EMISSIONE N. 96 - CANLOAD (gas esausti)

portata massima	100	Nmc/h
altezza minima del camino	12	m
durata	8	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 97 - VT SHED (lavaggio cella)

portata massima	4.000	Nmc/h
altezza minima del camino	12	m
durata	8	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 98A - ESTRATTORE ATEX BANCO A RULLI 2

portata massima	11.000	Nmc/h
altezza minima del camino	12	m
durata	emergenza	

PUNTO DI EMISSIONE N. 99A - ARMADIO GRUPPI RIDUZIONE 1

portata massima	280	Nmc/h
altezza minima del camino	6	m
durata	8	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 99B - ARMADIO GRUPPI RIDUZIONE 2

portata massima	280	Nmc/h
altezza minima del camino	6	m
durata	8	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 99C - ARMADIO GRUPPI RIDUZIONE 3

portata massima	280	Nmc/h
altezza minima del camino	6	m
durata	8	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 100 – RICAMBIO ARIA locale CANLOAD

portata massima	1.000	Nmc/h
altezza minima del camino	10	m
durata	discontinua nelle 8 ore	

PUNTO DI EMISSIONE N. 101 – RICAMBIO ARIA analizzatore VT-SHED

portata massima	280	Nmc/h
altezza minima del camino	10	m
durata	discontinua nelle 8 ore	

PUNTO DI EMISSIONE N. 102 – RICAMBIO ARIA armadio CANLOAD

portata massima	360	Nmc/h
altezza minima del camino	10	m
durata	discontinua nelle 8 ore	

PUNTO DI EMISSIONE N. 103 – GAS DI SCARICO area BAPRO

portata massima	15.000	Nmc/h
altezza minima del camino	8	m
durata	8	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 104AB – RICAMBIO ARIA BAPRO

portata massima	48.000	Nmc/h
altezza minima del camino	8	m
durata	8	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 105 – RICAMBIO ARIA BOX SMONTAGGIO SERBATOI

portata massima	4.000	Nmc/h
altezza minima del camino	10	m
durata	saltuaria	

PUNTO DI EMISSIONE N. 106 – GAS DI SCARICO CELLA PWT4WD

portata massima	30.000	Nmc/h
altezza minima del camino	12	m
durata	24	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 107 – RICAMBIO ARIA CELLA (UES01)

portata massima	6.000	Nmc/h
altezza minima del camino	12	m

durata	24	h/g
--------	----	-----

PUNTO DI EMISSIONE N. 108 – RICAMBIO ARIA CELLA (UES02)

portata massima	6.000	Nmc/h
altezza minima del camino	12	m
durata	24	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N.109 – CABINA DI VERNICIATURA + BOX PREPARAZIONE

portata massima	72.000	Nmc/h
altezza minima del camino	13	m
durata	24	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri	3	mg/Nmc
Composti organici volatili (come C-organico totale)	50	mg/Nmc

Impianto di abbattimento: FILTRO A PANNELLI

PUNTO DI EMISSIONE N.110 – CABINA FLASH-OFF – FORNO ESSICCAZIONE

portata massima	12.000	Nmc/h
altezza minima del camino	13	m
durata	24	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Composti organici volatili (come C-organico totale)	50	mg/Nmc
---	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE N. 110A– BRUCIATORE FLASH-OFF (200 Kw)

PUNTO DI EMISSIONE N. 110B– BRUCIATORE FORNO (120 kW)

PUNTO DI EMISSIONE N.111 – RICAMBIO ARIA CENTRALE VERNICI

portata massima	4.500	Nmc/h
altezza minima del camino	13	m
durata	24	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Composti organici volatili (come C-organico totale)	50	mg/Nmc
---	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE N.112 – CAMINO EMERGENZA CENTRALE VERNICI

portata massima	Tiraggio naturale	
altezza minima del camino	13	m
durata	Emergenza	

PUNTO DI EMISSIONE N.114 – GAS DI SCARICO BATTERY CONTAINER

portata massima	750	Nmc/h
altezza minima del camino	10	m
durata	Saltuaria	

PUNTO DI EMISSIONE N.115 – AREA RIEMPIMENTI

portata massima	5.000	Nmc/h
altezza minima del camino	12	m
durata	24	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N.116 – RICAMBIO ARIA CABINA MASCHERATURA

portata massima	15.000	Nmc/h
altezza minima del camino	12	m
durata	24	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N.117 – CABINA RINVENIMENTO PRIMER - LEVIGATURA

portata massima	750	Nmc/h
altezza minima del camino	7	m
durata	24	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

Impianto di abbattimento: FILTRO A CARTUCCE

PUNTO DI EMISSIONE N.118 – GAS DI SCARICO BAPRO2

portata massima	15.000	Nmc/h
altezza minima del camino	8	m
durata	24	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N.118A – RICAMBIO ARIA GAS DI SCARICO BAPRO2

portata massima	48.000	Nmc/h
altezza minima del camino	8	m
durata	8	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. C1-CENTRALE TERMICA A VAPORE (6,120 MW a gas naturale) Uso Civile
(Medio Impianto di Combustione)

portata massima	6.850	Nmc/h
altezza minima del camino	10,5	m
durata	14	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti: (*) Validi fino al 31/12/2024

Polveri totali	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc

(*) I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di Ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

PUNTO DI EMISSIONE N. C1-CENTRALE TERMICA A VAPORE (6,120 MW a gas naturale) Uso Civile
(Medio Impianto di Combustione)

portata massima	6.850	Nmc/h
altezza minima del camino	10,5	m
durata	14	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti: (*) Validi dal 1/1/2025

Polveri totali	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	200	mg/Nmc

(*) I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di Ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

PUNTO DI EMISSIONE N. C2A - CENTRALE TERMICA ACQUA CALDA USO SANITARIO (99 KW a gas naturale)

PUNTO DI EMISSIONE N. C4 - CENTRALE TERMICA USO RISCALDAMENTO (40+40 KW a gas naturale)

PUNTO DI EMISSIONE N. C5 - CENTRALE TERMICA USO RISCALDAMENTO (425,5 KW a gas naturale)

PUNTO DI EMISSIONE N. C6A - CENTRALE TERMICA USO RISCALDAMENTO (145 KW a gas naturale)

PUNTO DI EMISSIONE N. C6B - CENTRALE TERMICA USO RISCALDAMENTO (105 KW a gas naturale)

PUNTO DI EMISSIONE N. C69 - CENTRALE TERMICA (1200 KW) a gas naturale - Uso Tecnologico
(Medio Impianto di Combustione)

portata massima	tiraggio naturale
altezza minima del camino	4 m
durata	14 h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti: (*) Validi fino al 31/12/2029

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc
Polveri totali	5	mg/Nmc

(*) I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di Ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

PUNTO DI EMISSIONE N. C69 - CENTRALE TERMICA (1200 KW) a gas naturale - Uso Tecnologico
(Medio Impianto di Combustione)

portata massima	tiraggio naturale
altezza minima del camino	4 m
durata	14 h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti: (*) Validi dal 1/1/2030

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	250	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc
Polveri totali	5	mg/Nmc

(*) I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di Ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

PUNTO DI EMISSIONE N. C70 - CENTRALE TERMICA (1200 KW) a gas naturale - Uso Tecnologico
(Medio Impianto di Combustione)

portata massima	tiraggio naturale
altezza minima del camino	4 m
durata	14 h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti: (*) Validi fino al 31/12/2029

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc
Polveri totali	5	mg/Nmc

(*) I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di Ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

PUNTO DI EMISSIONE N. C70 - CENTRALE TERMICA (1200 KW) a gas naturale - Uso Tecnologico
(Medio Impianto di Combustione)

portata massima	tiraggio naturale
altezza minima del camino	4 m
durata	14 h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti: (*) Validi dal 1/1/2030

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	250	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc
Polveri totali	5	mg/Nmc

(*) I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di Ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

I limiti di emissione, relativi a Ossidi di Zolfo e Polveri, prescritti relativamente alle emissioni n. C1, C69 e C70, si intendono automaticamente rispettati se i bruciatori vengono alimentati con combustibili gassosi.

Prescrizioni

1) I consumi di materie prime utilizzate devono risultare da regolari fatture d'acquisto tenute a disposizione degli organi di controllo per almeno cinque anni, unitamente alle schede di sicurezza delle singole materie prime, aggiornate secondo le più recenti disposizioni Europee (REACH).

2) Uso di Sostanze e Miscele classificate estremamente preoccupanti (REACH)

- L'uso di sostanze o miscele classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata (PBT – vPvB) e di quelle classificate estremamente preoccupanti (SVHC) dal regolamento (CE) n.1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (v. Art.57 e <https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table>) **deve essere preventivamente autorizzato**. In tal caso il gestore dovrà presentare Domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni di cui al comma 7-bis dell'art.271 del DLgs 152/2006, allegando alla stessa domanda una Relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze.

- Nel caso in cui sostanze o miscele utilizzate nel ciclo produttivo da cui originano le emissioni, siano inserite nell'elenco ECHA delle sostanze definite estremamente preoccupanti dal regolamento REACH, a seguito di una modifica della classificazione delle stesse sostanze o miscele, il gestore presenta, entro tre anni dalla modifica della classificazione, una Domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni di cui al comma 7-bis dell'art.271 del DLgs 152/2006, allegando alla stessa domanda la Relazione di cui al precedente punto.

- Nel caso siano impiegate sostanze e le miscele classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), le sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata (PBT – vPvB) e quelle classificate estremamente preoccupanti (SVHC) dal regolamento (CE) n.1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), (v. art.57 v. <https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table>), **devono essere sostituite** non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze stesse.

Entro il 28/08/2021 e successivamente **ogni cinque anni**, il gestore dello stabilimento invia all'ARPAE una **Relazione** con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze. Sulla base della Relazione di cui sopra, l'autorità competente può richiedere la presentazione di una domanda di aggiornamento o di rinnovo dell'autorizzazione.

3) **Entro il 31 marzo di ogni anno** la Ditta è tenuta a presentare ad ARPAE (SAC di Modena e Distretto territorialmente competente) e al Comune di Modena, **Dichiarazioni Annuali di Conformità** ai valori limite di emissione relativamente all'esercizio dell'anno precedente secondo il "Modello DICH. COV", **per le due tipologie di attività** sottoposte alle norme speciali ai sensi dell'art.275 del DLgs 152/2006 (Finitura e Rivestimento).

Ai fini della raccolta dei dati per la predisposizione delle Dichiarazioni di cui sopra, **i consumi** di prodotti vernicianti, solventi e diluenti impiegati, **distinti** tra le attività di **Finitura** e di **Rivestimento**, devono essere annotati con periodicità almeno trimestrale, in **Registri autonomi** tenuti a disposizione dell'autorità di controllo per almeno 5 anni.

4) I collanti utilizzati devono essere esenti da formaldeide.

5) La sostituzione del materiale filtrante risulterà dalle annotazioni effettuate a cura della Ditta sul registro di carico-scarico dei Rifiuti.

Prescrizioni periodi di applicazione dei valori limite

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

Prescrizioni relative alla messa in esercizio e messa a regime degli impianti nuovi o modificati

La Ditta deve comunicare tramite Posta Elettronica Certificata o lettera raccomandata ad ARPAE Modena e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento:

- la data di **messa in esercizio** con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle emissioni ovvero i risultati delle analisi di verifica del rispetto dei valori limite, effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose, entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime; tra la data di **messa in esercizio** e quella di **messa a regime** non possono intercorrere più di 60 giorni.

- Relativamente ai punti di emissione **n.117 e OP30bisA**, devono essere eseguiti tre campionamenti nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime (uno il primo, uno l'ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dal gestore);

- Relativamente ai punti di emissione **n.9C, 60, 99C, 116, 118, 118A, 90 e 106** deve essere eseguito un campionamento alla data di messa a regime.

Nel caso non risultasse possibile procedere alla messa in esercizio degli impianti **entro due anni dalla data di autorizzazione di tali impianti**, la Ditta dovrà comunicare preventivamente ad ARPAE Modena e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento le ragioni del ritardo, indicando i tempi previsti per la loro attivazione.

Prescrizioni relative agli impianti di abbattimento (depuratori)

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere annotata nell'apposita sezione del "Registro degli autocontrolli", ove previsto, oppure registrata con modalità comunque documentabili, riportanti le informazioni di cui in appendice 2 all'allegato VI della parte V del D.Lgs.152/06, e conservate presso lo stabilimento, a disposizione dell'Autorità di controllo, per tutta la durata della presente autorizzazione. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, completa di tutte le informazioni previste:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato).

Le fermate per manutenzione degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite, in periodi di sospensione produttiva; in tale caso non si ritiene necessaria la citata annotazione effettuata sul "Registro degli autocontrolli" o con altra modalità.

Devono essere installati sulle seguenti tipologie di impianti di abbattimento adeguati sistemi di controllo relativi al funzionamento degli stessi:

1) Per Filtri a tessuto, maniche, tasche, cartucce o pannelli:

- Misuratore istantaneo di pressione differenziale (sono esclusi da questo obbligo i filtri preposti alle cabine aperte dotate di abbattimento frontale a vista).

2) Per gli Adsorbitori a carboni attivi devono essere rispettati i seguenti accorgimenti gestionali:

- La sostituzione del carbone attivo (che dovrà essere rigenerato con un aumento in peso del 20%) risulterà dalle annotazioni effettuate a cura della Ditta sul registro di carico-scarico dei Rifiuti.

- Il flusso d'aria da trattare in ingresso all'impianto deve avere una temperatura non superiore a 40°C.

Prescrizioni in caso di guasti e anomalie

Qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa ad un depuratore;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate, ad esempio via fax, posta elettronica certificata, ecc., ad ARPAE Modena, entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento stesso, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.

Prescrizioni Tecniche Emissioni in Atmosfera

L'impresa esercente l'impianto è tenuta ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione
(riferimento metodi UNI EN 15259:2008)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI EN 15259:2008; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D) (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri circa. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e

raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco
Quota superiore a 15m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione $\pm$ Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- metodi normati e/o ufficiali
- altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nell'elenco allegato; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonché altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

METODI MAUALI E AUTOMATICI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI

I metodi di misura manuali o automatici ritenuti idonei per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni, sono riportati nella successiva Tabella che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali previgenti. In relazione alla complessità e alla variabilità del contesto industriale/impiantistico presente sul territorio regionale, la Tabella riporta generalmente per ogni inquinante, sostanza chimica o grandezza fisica, una gamma di metodi ritenuti adeguati e che possono essere utilizzati per le relative determinazioni.

Tabella: Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	- UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); - UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	- UNI EN 14789:2017 (*); - ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	- UNI EN 13284-1:2017 (*); - UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); - ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m³)
Sostanze alcaline	Campionamento UNI EN 13284-1: 2017 + analisi NIOSH 7401
Monossido di Carbonio (CO)	- UNI EN 15058:2017 (*); - ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	- UNI EN 14791:2017 (*); - UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); - ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)

Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	• UNI EN 14792:2017 (*); • ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); • ISO 10849 (metodo di misura automatico); • Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	• UNI EN 12619:2013(*)
Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio delle emissioni	UNI EN 14181:2015

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

(**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare non sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati o, dove non esistenti, adottati adeguati accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.

Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in Tabella;
- altri metodi emessi da UNI e/o EN e/o ISO specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati in Tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente a recepimento nell'atto autorizzativo.

Prescrizioni relative agli autocontrolli

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, l'impresa in oggetto è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni con una **periodicità almeno annuale** per i punti di emissione **OP20A, OP20bisA, OP30A, OP30bisA, 4C, 10C** (portata e polveri), **12C, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 69** (solo portata e materiale particellare), **C1** (solo Portata e Ossidi di Azoto), **C69** (solo Portata e Ossidi di Azoto), **C70** (solo Portata e Ossidi di Azoto), **109, 110, 111 e 117**.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotate su apposito "Registro degli autocontrolli" con pagine numerate, bollate da ARPAE-Distretto territorialmente competente, firmate dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione per tutta la durata della Autorizzazione.

La periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell'impianto, +/- trenta giorni. Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad ARPAE - Servizio Autorizzazioni e Concessioni e ARPAE - Sezione di Modena - entro 24 ore dall'accertamento. I risultati di tali controlli, non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'articolo 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

ARPAE-SAC di Modena, sulla base dell'evoluzione dello stato di qualità dell'aria della zona in cui si colloca lo stabilimento e delle migliori tecniche disponibili, potrà procedere al riesame del progetto e all'aggiornamento dell'autorizzazione.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena
Dott.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

Allegato IMPATTO ACUSTICO

Ditta **MASERATI spa** - IMP. Via Ciro Menotti n. 322, MODENA (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui alla Legge 447/1995

A - PREMESSA NORMATIVA

La legge 26/10/1995, n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

In attuazione dell'art. 4 della L. 447/95, la Legge Regionale 9/5/2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico” detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.

Con la Delibera della Giunta Regionale 21/01/2002 n. 45 vengono varati i “Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell’art. 11, comma 1 della L.R. 15/2001”.

Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 15/2001".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19/10/2011, n. 227 ha introdotto criteri di “Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico”.

B - PARTE DESCRITTIVA

La ditta **MASERATI spa**, svolgente attività di progettazione, costruzione ed assemblaggio autoveicoli e loro componenti, autorizzata all'utilizzo di sorgenti di rumore negli impianti ubicati in comune di Modena, v. Ciro Menotti n.322, come da Allegato Impatto Acustico alla Autorizzazione Unica Ambientale Det. Amb. ARPAE-SAC N.2826 del 18/06/2020, intende modificare gli impianti ubicati in comune di Modena (MO), Via Ciro Menotti n. 322.

Così come è descritto nella valutazione previsionale d'impatto acustico presentata dal richiedente ai sensi dell’art. 8, comma 4 della L. 447/95, l'esercizio dell'attività produttiva comporta l'uso di sorgenti di rumore; si ha pertanto la seguente configurazione:

- le principali sorgenti di rumore sono rappresentate dagli impianti a servizio dell'attività (impianti tecnologici esistenti, camini di espulsione, condizionatori, gruppi refrigerazione chiller, ...) e dalle nuove sorgenti (banchi prova motori BAPRO 2)
- le sorgenti di rumore di cui sopra sono utilizzate in periodo di riferimento diurno (06:00-22:00) e notturno (22:00-06:00);

- l'area oggetto dell'intervento si colloca in classe V “Aree prevalentemente industriali”, con valore limite di immissione diurno pari a 70 dBA e notturno pari a 60 dBA, con limitrofa di classe IV “Aree di intensa attività umana” (con valore limite di immissione diurno pari a 65 dBA e notturno pari a 55 dBA);
- i livelli sonori misurati e/o previsti attribuibili alle attività di Maserati spa assicurano il rispetto dei valori limiti assoluti e differenziali presso i ricettori considerati.

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Vista la valutazione d'impatto acustico presentata dalla ditta **MASERATI spa** in allegato alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale;

Visto il parere, favorevole con prescrizioni, relativo alla Valutazione di Impatto Acustico espresso da ARPAE, Distretto Area Centro Modena, prot. n.7196 del 18/01/2021;

Il Comune di Modena, a seguito di richiesta di ARPAE-SAC di Modena prot. n. 170238 del 24/11/2020, non ha fatto pervenire osservazioni in merito all'impatto acustico.

D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Il nulla osta ai soli fini acustici, fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciato per l'installazione e l'utilizzo, presso il fabbricato ad uso produttivo, posto in comune di Modena (MO), via Ciro Menotti n. 322, delle sorgenti di rumore a servizio della ditta **MASERATI spa**, secondo la configurazione descritta nella valutazione previsionale d'impatto acustico citata in premessa, presentata dal richiedente ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/95, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) la ditta deve rispettare la vigente normativa nazionale e comunale in materia di emissioni sonore;
- 2) impianti e attività dell'Impresa devono essere gestiti in modo da garantire, in tutte le condizioni di esercizio, il rispetto dei limiti di zona;
- 3) in corso di esercizio devono essere garantite modalità tecnico/gestionali sulle apparecchiature e impianti tecnologici (es. manutenzioni periodiche, sostituzioni, ecc.) tali da assicurare, nel tempo, la loro compatibilità acustica nei confronti del contesto circostante; allo scopo la ditta dovrà eseguire controlli periodici sugli impianti tecnologici per valutarne la corretta funzionalità e dovrà, altresì, intervenire prontamente qualora il deterioramento o la rottura di parti di essi provochi un reale incremento della rumorosità ambientale, provvedendo alla loro sostituzione qualora necessario;
- 4) qualsiasi modifica della configurazione delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico allegata alla domanda di AUA, presentata dal richiedente ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della L. 447/1995, o delle modalità di utilizzo delle stesse che possano determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale tale da comportare il superamento dei limiti di legge è subordinata alla presentazione di nuova documentazione di impatto acustico contenente misure atte a ridurre le emissioni sonore determinate dalle attività o dagli impianti ai fini del rilascio del relativo nulla osta.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena
Dott.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.